



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:**

“Apulia Smart Drivers – Contributo alla messa a punto di un Protocollo di supporto alla valutazione di idoneità alla guida e diffusione delle buone pratiche”

**TRA**

La Regione Puglia, avente sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 11- 70124  
Codice fiscale n. 80017210727, rappresentata dalla Dirigente della Sezione  
Promozione della Salute e del Benessere Francesca Zampano, giusta delega conferita  
con DGR n. 1225 del 10/07/2018 di seguito “Regione Puglia”

**E**

L'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze della Formazione,  
Psicologia, Comunicazione, con sede legale in Bari, P.zza Umberto I, n.1, C.F.  
80002170720 e P. IVA 01086760723 rappresentata dal Direttore Prof.ssa  
Rosalinda Cassibba

**PREMESSO**

- che l'art. 10 comma 1 lett. c della L.R. 38/94 dispone che “*La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona:*

- a) *una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali;*
- b) *una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;*
- c) *una quota non superiore all' 1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell' ambito delle Aziende ospedaliere”*

- che con DGR n. ... è stato finanziato il progetto “Apulia Smart Drivers”;  
- che con DGR n..... è stato approvato il progetto di che trattasi;  
- che, al fine di permettere un regolare svolgimento delle attività progettuali, il raggiungimento degli obiettivi proposti e il rispetto del relativo cronoprogramma è necessario procedere, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula del presente accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Bari ;  
- che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l'obbligo della sottoscrizione con firma digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

**CONSIDERATO**



che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Oggetto dell’Accordo**

1. Oggetto del presente accordo, concluso ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è la collaborazione tra la Regione Puglia e l’Università degli Studi di Bari per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo- parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo, fermo restando che le eventuali variazioni non devono comportare alcuna maggiorazione dell’importo complessivo del finanziamento e previo accordo tra i partner progettuali.

### **Art. 2 – Efficacia. Durata. Proroga**

1. Il presente accordo è efficace dalla data della avvenuta sottoscrizione dello stesso.
2. Le attività progettuali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di inizio attività da parte del coordinatore del progetto.
3. L’accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. L’Università degli Studi di Bari si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell’accordo, siano concluse entro il suddetto termine e secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto.
4. E’ facoltà della Regione Puglia concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dall’Università degli Studi di Bari, a firma del rappresentante legale almeno 60 giorni prima della scadenza dell’accordo, a questa Regione. L’eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

### **Art. 3 – Rapporti Tecnici e rendiconti finanziari**



1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Università degli Studi di Bari, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (Allegato 3);
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'accordo, l'Università degli Studi di Bari trasmette alla Regione Puglia Sezione Promozione della Salute e del Benessere un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute utilizzando il predetto modello riportato in Allegato 3 al presente accordo.
3. La Regione può chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e l'Università degli Studi di Bari è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'Allegato 1.
5. Il piano finanziario relativo al progetto di cui all'Allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione della Regione che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. L'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire a questa Regione almeno 4 mesi prima della data di scadenza del presente accordo.
6. E' consentito senza necessità di autorizzazione uno scostamento dell'importo del piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
7. Resta inteso che la Regione rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'Allegato 3, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato 4 del presente accordo.
8. I rapporti tecnici, gli abstract e i rendiconti finanziari, dovranno essere inviati in formato cartaceo a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere

#### **Art. 4 – Proprietà e diffusione dei risultati del progetto**

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà della Regione Puglia. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Università degli Studi di Bari, nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della Regione Puglia.



Quest'ultima potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa indicazione della dicitura "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Puglia".

#### **Art. 5 – Coordinatore del Progetto**

Il coordinatore del progetto, Prof.ssa Andrea Bosco, assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all'articolo 3.

#### **Art. 6 – Finanziamento e modalità di erogazione**

1. Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1 del presente accordo la Regione si impegna a corrispondere all'Università degli Studi di Bari la somma complessiva di € 158.000,00 (centocinquattottomila/00).

2. La somma di cui al precedente comma sarà liquidata all'Università degli Studi di Bari secondo le modalità di seguito riportate:

a) una prima quota pari ad € 63.200,00, corrispondente al 40% del finanziamento complessivo a titolo di anticipazione successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dall'Università degli Studi di Bari;

b) una seconda quota pari ad € 63.200,00, dietro presentazione da parte dall'Università degli Studi di Bari di una relazione sulle attività svolte e rendicontazione delle spese sostenute con la precedente anticipazione;

c) una quota a saldo pari ad € 31.600,00 previo rendiconto finale di cui all'art. 3 del presente accordo unitamente alla formale richiesta di pagamento. Tale ultimo pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della Regione Puglia della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui al predetto art. 3.

L'Università degli Studi di Bari si impegna a restituire, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione, le somme corrisposte che alla scadenza del progetto non risultino eventualmente spese, in quanto il progetto prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ad inviate a: Assessorato Regionale alla Salute, Sezione Promozione della Salute e del Benessere, via Gentile n.ro 52 - 70126 Bari e per e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [sezionepsb@pec.rupar.puglia.it](mailto:sezionepsb@pec.rupar.puglia.it), preferibilmente mediante posta certificata.



**Art. 7 – Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo**

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3 o del mancato invio, la Regione Puglia sospende l'erogazione del finanziamento.
2. La sospensione del finanziamento in favore dall'Università degli Studi di Bari sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Università degli Studi di Bari ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Regione, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

**Art. 8 – Responsabilità e Foro**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente è quello di Bari. Il presente accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati e viene sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Puglia  
Dott.ssa Francesca Zampano

Per l'Università degli Studi di Bari  
Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione,  
Psicologia, Comunicazione  
Prof.ssa Rosalinda Cassibba

\* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.